

# Decreto federale concernente il risanamento fonico delle ferrovie

*Disegno*

del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visti gli articoli 24<sup>septies</sup> e 26 della Costituzione federale;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° marzo 1999<sup>1</sup>,  
*decreta:*

## Capitolo 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Oggetto

<sup>1</sup> Il presente decreto disciplina, a complemento della legge sulla protezione dell'ambiente<sup>2</sup>, il risanamento fonico delle ferrovie.

<sup>2</sup> Il risanamento fonico dev'essere raggiunto mediante:

- a. provvedimenti tecnici volti a limitare le emissioni dei veicoli ferroviari;
- b. provvedimenti edili volti a limitare le emissioni di impianti ferroviari fissi esistenti;
- c. provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti.

### Art. 2 Ordine di priorità dei provvedimenti

<sup>1</sup> La protezione fonica dev'essere raggiunta in primo luogo mediante provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari.

<sup>2</sup> Qualora i provvedimenti tecnici siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti.

<sup>3</sup> I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev'essere protetto mediante provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici.

### Art. 3 Termini

I provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari devono essere eseguiti entro il 31 dicembre 2009, i provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti e i provvedimenti d'isolamento acustico sugli edifici esistenti, entro il 31 dicembre 2015.

<sup>1</sup> FF 1999 4234

<sup>2</sup> RS 814.01

## **Capitolo 2: Provvedimenti**

### **Sezione 1: Provvedimenti tecnici sui veicoli ferroviari**

#### **Art. 4** Limitazione delle emissioni

<sup>1</sup> Le emissioni foniche dei veicoli ferroviari devono essere limitate mediante provvedimenti tecnici nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio e supportabile sotto il profilo economico.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce in dettaglio i provvedimenti volti a limitare le emissioni. Tiene conto dell'evoluzione tecnica.

#### **Art. 5** Costi

<sup>1</sup> La Confederazione mette a disposizione dei proprietari di veicoli che ne hanno diritto, a fondo perso, i mezzi necessari alla copertura dei costi computabili per i provvedimenti tecnici su veicoli ferroviari in funzione. I sussidi possono essere versati globalmente.

<sup>2</sup> Non è corrisposto alcun aiuto finanziario per i veicoli tolti dall'esercizio prima del 2010 o a meno di dieci anni dal risanamento.

### **Sezione 2: Provvedimenti edili sugli impianti ferroviari fissi esistenti**

#### **Art. 6** Piano delle emissioni

<sup>1</sup> Il Consiglio federale allestisce un piano delle emissioni foniche previste fino al 31 dicembre 2015 per gli impianti ferroviari fissi esistenti. Sulla base di tale piano sono determinati i provvedimenti edili.

<sup>2</sup> Nell'allestimento del piano, il Consiglio federale tiene conto in particolare:

- a. dell'infrastruttura che sarà in funzione entro il 31 dicembre 2015, come pure dell'entità e della struttura del traffico previsti a tale data;
- b. delle emissioni foniche previste per i veicoli ferroviari.

#### **Art. 7** Portata dei provvedimenti

<sup>1</sup> Per gli impianti ferroviari fissi esistenti, i provvedimenti edili devono essere ordinati fino a che siano osservati i valori limite di immissione.

<sup>2</sup> I provvedimenti edili realizzati dai proprietari di fondi sono presi in considerazione nell'ambito del risanamento.

<sup>3</sup> L'autorità accorda agevolazioni se:

- a. il risanamento provocherebbe costi sproporzionati;

- b. interessi preponderanti, segnatamente nel campo della protezione dei siti, della natura e del paesaggio, della sicurezza del traffico o dell'esercizio si oppongono al risanamento.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale valuta la proporzionalità dei costi.

**Art. 8** Costi

La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti edili. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso. I sussidi possono essere versati globalmente.

**Art. 9** Rimborso

In quanto possano essere tenuti in considerazione, i costi per provvedimenti tecnici realizzati a partire dal 1985 da proprietari che ne hanno diritto devono essere rimborsati in occasione del risanamento.

### **Sezione 3: Provvedimenti d'isolamento acustico su edifici**

**Art. 10** Provvedimenti e costi

<sup>1</sup> Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d'allarme a causa delle agevolazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione si assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione i mezzi necessari a fondo perso.

<sup>2</sup> Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette il 100 per cento dei costi a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi.

<sup>3</sup> I sussidi possono essere accordati globalmente.

<sup>4</sup> Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

### **Capitolo 3: Esecuzione**

**Art. 11** Disposizioni d'esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione.

**Art. 12** Personale

<sup>1</sup> Il Consiglio federale può creare i posti necessari all'esecuzione del presente decreto presso l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio al di fuori

del contingentamento del personale secondo la legge federale del 4 ottobre 1974<sup>3</sup> a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali.

<sup>2</sup> I costi per il personale sono computati sul credito d'impegno.

**Art. 13**            Procedura e competenze

<sup>1</sup> Le procedure e le competenze sono disciplinate dalla legge federale del 20 dicembre 1957<sup>4</sup> sulle ferrovie.

<sup>2</sup> I Cantoni provvedono all'esecuzione delle prescrizioni in materia di provvedimenti d'isolamento acustico su edifici.

## **Capitolo 4: Disposizioni finali**

**Art. 14**            Disposizioni transitorie

I progetti di risanamento fonico pendenti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto sono giudicati secondo il presente decreto.

**Art. 15**            Referendum e entrata in vigore

<sup>1</sup> Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>3</sup> Il presente decreto ha effetto sino al 31 dicembre 2015.

1437

<sup>3</sup> RS 611.010

<sup>4</sup> RS 742.101